

La dichiarazione dei forfettari obbliga alla tenuta della contabilità

Di Gianfranco Costa

Abbiamo avuto modo di evidenziare in più occasioni come il regime forfetario potesse rappresentare per alcuni contribuenti minori una reale semplificazione amministrativa oltre che un regime fiscale premiale. Eravamo convinti delle nostre affermazioni fintanto che non abbiamo iniziato a compilare il modello UNICO.

Dapprima nelle istruzioni e successivamente nella pratica, infatti, abbiamo dovuto, nostro malgrado, appurare che le tanto decantate semplificazioni sono definitivamente svanite.

A fronte delle agevolazioni contabili che giustificano la compilazione di un unico quadro in UNICO (quadro LM), ai contribuenti “forfetari” è richiesta la compilazione del quadro RS dove inserire alcune informazioni supplementari.

Nello specifico nei righi da RS371 a RS381 è stata inserita una nuova sezione denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi” all’interno della quale devono essere fornite le informazioni aggiuntive relative a:

- mancata effettuazione delle ritenute alla fonte (i contribuenti forfetari non sono sostituti d’imposta), dove vanno indicati i codici fiscali dei soggetti ai quali non si è operata la ritenuta e il relativo compenso. In pratica i contribuenti forfetari sono tenuti ad elencare i fornitori ai quali non si è operata la ritenuta, quali i professionisti, gli agenti di commercio, ecc. (righi da RS371 a RS373);
- specifici elementi relativi all’attività. Quest’obbligo, sorto in virtù delle disposizioni ex articolo 1, comma 73, Finanziaria 2015 può essere assimilato alla compilazione di Studi di Settore in versione ridotta.

La copia del quadro è molto più esaustiva di ogni commento:

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito	
	RS371	1	2	,00
	RS372	1	2	,00
	RS373	1	2	,00
Esercenti attività d'impresa				
RS374	Totale dipendenti			n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)			,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione			,00
Esercenti attività di lavoro autonomo				
RS379	Totale dipendenti			n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			,00
RS381	Consumi			,00

A questo punto ci si chiede se il regime, alla luce delle novità in commento, rappresenti ancora una soluzione conveniente per il contribuente.

A ben vedere tutte le agevolazioni plaudite all'indomani dell'uscita del regime forfetarie sono, col tempo, venute meno.

In tema di prelievo fiscale è fin troppo agevole concludere che la ridotta aliquota fissa del 15% viene applicata a favore di contribuenti di modeste dimensioni i quali, applicando quella marginale IRPEF, presumibilmente, raggiungerebbero lo stesso risultato.

Per questo motivo il reale vantaggio può semmai essere rintracciato nella facilità di stima del reddito e della relativa imposta dovuta, nonché nell'applicazione forfettizzata dei costi che, sovente, abbatte il reddito in misura maggiore rispetto a quanto si sarebbe ottenuto rimanendo in regime ordinario.

A dire il vero era opinione diffusa che il principale vantaggio del regime fosse la semplificazione degli adempimenti.

Questa conclusione però ha smesso di esistere all'atto della pubblicazione delle istruzioni per la compilazione del modello UNICO.

Sebbene già l'originaria norma prevedesse l'obbligo di fornire alcune informazioni, l'idea era quella di trovarsi al massimo di fronte ad una versione aggiornata dei dati

INE, non certo ad una rivisitazione degli Studi di Settore.

I motivi per cui l'Amministrazione necessita di queste ulteriori informazioni non sono palesi (fini statistici? costruzione di liste selettive per future verifiche?), certo è che tutto questo comporta la necessità, per i clienti forfetari, di raccogliere, oltre che i documenti emessi, anche le fatture ricevute e di tornare, presumibilmente, alla tenuta delle scritture contabili, sebbene non obbligatorie.

23 MAGGIO 2016

Gianfranco Costa